

Proc. n. 130/2011 R.G.

**TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE**

Il Giudice, dott.ssa Caterina Costabile,

visti gli atti del proc. n. 130/2011 R.G.:

a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 9.1.2014;

rilevato che il contratto di c./c. azionato dall'istituto di credito (e su cui poggiavano anche i vari conti anticipi azionati) prevedeva la capitalizzazione paritetica degli interessi debitori e creditori (annuale) in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione C.I.C.R., intervenuta il 9 febbraio 2000 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 2000 n. 43;

sottolineato come i decreti ministeriali previsti dalla legge n. 108/96 non hanno natura di atti normativi bensì amministrativi, con la conseguenza che gli stessi si sottraggono all'operatività del principio "*iura novit curia*" e, non essendo il giudice tenuto a conoscerli od acquisirli, è rimesso alla parte che ne ha interesse l'onere di produrli in giudizio (cfr. Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2001, n. 8742);

rilevato che nel caso di specie gli opposenti hanno tempestivamente versato in atti detti documenti (allegato n. 5 della produzione di parte);

ritenuto, pertanto, necessario ai fini del decidere l'espletamento di una CTU contabile nomina all'uopo il dott. _____ con studio in _____ alla via _____

perché, letti gli atti, risponda ai seguenti quesiti:

- verifichi il rispetto dei tassi soglia stabiliti nei decreti ministeriali previsti dalla legge n. 108/96 in atti e, in caso di risposta negativa, ricalcoli i saldi del c./c. applicando il tasso soglia periodo per periodo vigente;
- ai fini della verifica del superamento del tasso soglia provveda a redigere una doppia ipotesi di calcolo: una in cui la C.M.S. è inclusa nel calcolo del TEG una in cui è esclusa;

P.Q.M.

fissa l'udienza del 17.6.2014 per il conferimento dell'incarico peritale.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e al CTU

Nola, 09/01/2014

Il Giudice
Dott.ssa Caterina Costabile

Depositato in Cancelleria
09/01/2014
R. CANCELLERIA